DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 5

Disposizioni previdenziali

Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale, iscritti nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, e' concesso, a domanda,l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e' verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale dell'esonero tra un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento. La misura dell'esonero e' aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si verifichino a carico della stessa azienda per due piu' anni consecutivi. L'esonero e' accordato dall'ente impositore su prestazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Versione in vigore dal 17 marzo 1992, non più in vigore dal 23 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 14 febbraio 1992, n. 185
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-5-disposizioni-previdenziali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it